BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI

A CURA DI
ROSA PALAVERA, NICOLA PASCUCCI, CECILIA VALBONESI

SILENZIO, DIRITTO, DIRITTI



Urbino
University Press



BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI

2

1506
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
UUP URBINO UNIVERSITY PRESS

La Collana Biblioteca di Studi Urbinati affianca la Rivista Studi Urbinati, che svolge un'intensa attività culturale e scientifica da quasi cento anni. La Collana accoglie opere individuali o collettanee di respiro monografico relative agli stessi ambiti scientifici della Rivista: Diritto, Economia, Scienze politiche, Sociologia.

A CURA DI
ROSA PALAVERA, NICOLA PASCUCCI, CECILIA VALBONESI

SILENZIO, DIRITTO, DIRITTI

SILENZIO, DIRITTO, DIRITTI
a cura di Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Cecilia Valbonesi

Comitato di direzione
Ulrico Agnati, Marco Cangiotti (Direttore), Monica De Simone (Coordinatrice della redazione), Paolo Polidori, Cesare Silla

Comitato scientifico
Fei Anling (Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino), Roberta Cucca (Norwegian University of Life Sciences), Mauro Magatti (Università Cattolica del S. Cuore di Milano), Hans-Peter Müller (HU Berlin), Arpad Szakolczai (University of St. Gallen), Chiara Tenella Sillani (Università degli Studi di Milano), Bjørn Thomassen (Roskilde Universitet), Davide Ticchi (Università Politecnica delle Marche), Frederic Vandenberghe (IFCS-UFRJ), Romana Xerex (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa)

Redazione
Monica De Simone (coordinamento), Rossella Iatomasi, Marco Pernarella, Francesca Zanetti

Progetto grafico
Mattia Gabellini

Referente UUP
Giovanna Bruscolini

In copertina
Vilhelm Hammershøi, *The tall windows*, Museum Ordrupgaard, Charlottenlund (Dk)

[Print] ISBN 9791257650087
[PDF] ISBN 9791257650063
[ePub] ISBN 9791257650070

Opera sottoposta a peer review secondo il protocollo UPI

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP

© Gli autori per il testo, 2025, 2026
© Urbino University Press per la presente edizione
Pubblicato da: Urbino University Press | Via Saffi, 2 | 61029 Urbino
Sito web: https://uup.uniurb.it/ | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (https://www.streetlib.com/it/)

SOMMARIO

Ius tacere, ius tacendi 9
Rosa Palavera

Per non tacere il silenzio 15
Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Cecilia Valbonesi

CAPITOLO I

Il silenzio come spazio normativo

Silenzio e potere politico in Roma antica 33
Margherita Frare

Misura e validazione della «diligenza organizzativa». Tra anomia, Stato post-regolatore, ordinamenti periferici 45
Eliana Greco

La comunicazione interna ed esterna dei modelli aziendali di organizzazione e controllo nella prevenzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 63
Filomena Pisconti

CAPITOLO II

Il silenzio del legislatore

Tra silenzi e dissimulazione: Gli inasprimenti di pena tramite la politica delle circostanze del reato 77
Gianluca Ruggiero

Extradition of Persons with Mental Disorders and the Related Administrative Dimension: A Comparative Perspective between Civil Law and Common Law Systems 95
Alessia Teresa Accoto

Blockchain and criminal protection of personal data: challenges and perspectives under GDPR and italian law 115
Carlotta Conversi

CAPITOLO III

Il silenzio delle spade

Restorative justice and supranational sources: an overview 129
Elena Mattevi

Gemelli diversi. La recente riforma spagnola in tema di giustizia riparativa non colma le distanze con il sistema italiano 145
Davide Bianchi

Reflections on the Legitimacy and Limits of EU Sanctions in the Context of International Criminal Law 179
Magdi Nicoletta Vecchiet

CAPITOLO IV

Il silenzio delle vittime

I percorsi riparativi nei casi di violenza contro le donne. 199
La narrazione come risposta al "silenziamento" della vittima fra dinamiche di reificazione e "ingiustizia epistemica"
Marta Lamanuzzi

Rumore bianco, le città sorgive e i centri di aiuto per le vittime di reato. 215
Donde hay musica no puede haber cosa mala
Ivan Cecchini

CAPITOLO V

Silenzi dietro le sbarre

Il "silenzio degli innocenti": infanzia reclusa. 267
Quali possibili strategie per tutelare chi non può difendersi?
Emma Tidu

La pena del silenzio: separazione e disumanizzazione.
Riflessioni dal film Il segreto dei suoi occhi di Juan Josè Campanella 297
Alberto Tortoroglio

IL "SILENZIO DEGLI INNOCENTI": INFANZIA RECLUSA. Quali possibili strategie per tutelare chi non può difendersi?[1]

Emma Tidu

1. PREMESSA

Il presente contributo vuole dedicare uno spazio di trattazione al tema, tanto drammatico quanto scarsamente attenzionato dalla dottrina giuridica, dell'infanzia "reclusa". Si tratta del fenomeno per cui alcuni minori, figli di donne detenute, si trovano ad abitare con le proprie madri il contesto detentivo. In maniera alquanto sbrigativa, l'approccio legislativo e politico pare limitare le soluzioni percorribili a due opzioni: (a) separare i figli dalla propria madre; (b) tenere i figli accanto alla madre, ma nel contesto intramurario. La problematica coinvolge (almeno) due questioni di più ampio respiro, tanto sul piano nazionale quanto su quello internazionale: (i) la tutela della maternità e dell'infanzia; (ii) la necessaria prevalenza, in qualsivoglia valutazione o bilanciamento di interessi che coinvolga un minore, del *best interest of the child*. Si tratta, a ben vedere, di interessi la cui pregnanza rende (o meglio, dovrebbe rendere) inaccettabile qualsiasi compromesso[2].

Eppure, il nostro ordinamento legittima e dispone che persone innocenti, non indagate, imputate o condannate per la commissione di un fatto di reato, vivano in stato di reclusione. Tale situazione, già di per sé allarmante, assume contorni ancor più drastici se si considera che, nel caso di specie, soggetti passivi di tale istituzionalizzazione sono bambini molto piccoli: alla detenuta madre è consentito tenere presso di sé il figlio fino all'età di tre anni. Il fenomeno, pur avendo una ridotta incidenza statistica, è stato inquadrato dagli esperti di neuropsichiatria infantile come un «abuso istituzionale»[3] e un «caso speciale di

1 Il testo, qui nella sua versione aggiornata, è stato anticipato in *DisCrimen*, 5 agosto 2025.

2 Non a caso, la giurisprudenza – sia costituzionale che di legittimità – ha da tempo stabilito che l'interesse superiore del minore dev'essere valutato come preminente anche rispetto alle esigenze di sicurezza della collettività (cfr. Corte cost. 3 febbraio 2022, n. 30 e Cass. Pen., Sez. I, 4 giugno 2020, n. 16945).

3 M.I. Sarti, *Madri e bambini in carcere*, in *Minori Giustizia* 3.1 (2012) 488: «Il fenomeno dei bambini piccolissimi in carcere con le madri detenute non ha ampie dimensioni statistiche ma è in costante crescita e ha

privazione dei rapporti familiari»[4]. Dinanzi a tale drammatico fenomeno, risulta quantomai preoccupante la totale cancellazione dello stesso dal dibattito sociale e politico («lontano dagli occhi, lontano dal cuore», cantava Sergio Endrigo nel 1969): simile approccio eliminativo ha avuto esito nella "normalizzazione" della detenzione infantile, dai più considerata alla stregua di un effetto collaterale – certo spiacevole, ma tutto sommato accettabile – della detenzione femminile. Il tema gode di rinnovata attenzione, e quantomai urgente appare un cambio di paradigma, dal momento che il decreto-legge n. 48/2025 ha di recente modificato gli artt. 146 e 147 c.p., ampliando il novero di ipotesi in cui il minore, nei primi anni di vita, può trovarsi a vivere nel contesto intramurario.

2. UNO SGUARDO SULLA DETENZIONE FEMMINILE (E "INFANTILE") IN ITALIA

Secondo i dati ufficiali pubblicati mensilmente sul sito *web* del Ministero della Giustizia, al 31 maggio 2026 le donne detenute erano 2.881 e rappresentavano circa il 4,5% del totale delle persone private della libertà (64.741). Si tratta di una quota indubbiamente esigua; eppure, se ci si sofferma sulle risultanze statistiche, emerge che il *trend* di crescita della detenzione femminile è di parecchio superiore (più del doppio) rispetto alla detenzione maschile: dal 31 marzo 2026 al 31 maggio 2026, infatti, il numero degli uomini detenuti è aumentato dello 1,16%[5], mentre il dato relativo alle donne recluse è aumentato del 2,75%[6]. Le tendenze sopradescritte trovano conferma anche a livello sistemico[7]: dal 2000 al 2024 il tasso globale di detenzione femminile è aumentato del 57%, mentre la detenzione maschile, nello stesso arco di tempo, ha visto un incremento del 22%[8].

un elevato impatto sociale perché rappresenta la disgregazione e trasformazione dell'unità sociale fondamentale madre-figlio-padre e si configura come una sorta di abuso istituzionale».

4 Così M.C. Calle, *Madri e bambini in carcere: una questione di legami e di spazi*, in *Minori Giustizia* 4.4 (2024) 123.

5 Da 63.997 a 64.741.

6 Da 2.804 a 2.881.

7 Secondo gli ultimi dati disponibili, pubblicati il 12 febbraio 2025 dall'Institute for Crime and Justice Policy Research di Birkbeck, le donne in stato di reclusione all'inizio del mese di dicembre 2024 (oltre 733.000) rappresentavano il 6,8% della popolazione detenuta globale: https://www.icpr.org.uk/news/2025/female-prison-population-growing-faster-male-worldwide

8 In alcuni Paesi la crescita è stata particolarmente marcata: in Cambogia il numero delle donne detenute è oltre nove volte maggiore di quello che era nel 2000, in Indonesia e Salvador oltre sette volte, in Guatemala oltre sei volte, in Brasile cinque volte. I paesi con la più alta percentuale di donne sul totale della popolazione reclusa sono: Hong Kong (21%), Macau (17,8%), Laos (13,7%), Myanmar (12,3%), Thailandia, Vietnam e Guatemala (12,1%). I paesi con il più alto numero di donne incarcerate ogni 100.000 abitanti sono invece gli Stati Uniti (52)

In una disamina più dettagliata della situazione nazionale, si deve constatare che la "distribuzione" territoriale della popolazione detentiva femminile appare disomogenea: a seguito della chiusura, nel giugno 2024, del carcere di Pozzuoli, sono rimasti in Italia solo tre istituti penitenziari interamente femminili[9], mentre oltre l'80% delle donne detenute è recluso in sezioni femminili all'interno di carceri a prevalenza maschile[10]. Tali sezioni, pur occupando uno spazio assai ridotto – e dunque, spesso, inquadrate dall'opinione pubblica e da un certo riduzionismo politico come *sacrificabili* – garantiscono a molte donne, in virtù della maggiore "capillarità" territoriale, la possibilità di scontare la pena in un luogo prossimo alla propria rete familiare e amicale di supporto.

Alla luce di quanto precede, è già possibile formulare una prima considerazione: la ridotta incidenza del fenomeno detentivo femminile costituisce spesso il pretesto per giustificare, se non addirittura "normalizzare", strutturali carenze nell'organizzazione di attività, iniziative ed eventi che coinvolgano realtà esterne al carcere, e, più in generale, afferenti alla gestione dell'area educativa dei penitenziari e delle sezioni femminili. Tale approccio riduzionistico, secondo il quale a un *minor numero* di fruitori dovrebbe corrispondere una *minore attenzione* ai percorsi di reinserimento sociale, ha esito, fin troppo spesso, in un ozio forzato che rende la detenzione – modalità punitiva già di per sé *sterile* – ancora più infruttuosa ai fini risocializzativi[11]. Tale negligenza coinvolge parimenti le carceri interamente femminili e le sezioni speciali degli istituti penitenziari maschili, comportando, peraltro, l'assoluta carenza di attività comuni: si tratta di

la Thailandia (47), El Salvador (42), Ruanda (41), Turkmenistan (38). Fonte: https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_female_imprisonment_list_6th_edition.pdf

9 Rebibbia a Roma, il carcere femminile più grande d'Europa (367 presenze per 272 posti); la Giudecca a Venezia (94 presenze per 112 posti) e la piccola Casa di Reclusione femminile di Trani (37 presenze per 32 posti): dati esposti nel XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione dell'Associazione Antigone, "Tutto chiuso", nella sezione "Donne e bambini": https://www.rapportoantigone.it/ventiduesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/donne-e-bambini/

10 Si tratta di sezioni molto piccole: Torino (142 detenute), Vercelli (34), Genova (64), Como (45), Bollate (194), San Vittore (76), Piacenza (14), Mantova (10), Bergamo (36), Brescia (47), Trento (45), Verona (58), Reggio Emilia (19), Modena (32), Bologna (88), Pesaro (28), Forlì (18), Pisa (32), Firenze (71), Perugia (72), Teramo (43), L'Aquila (10), Chieti (37), Civitavecchia (39), Paliano (5), Latina (41), Secondigliano (137), Santa Maria Capua Vetere (54), Benevento (70), Avellino (79), Salerno (57), Potenza (14), Lecce (98), Taranto (37), Castrovillari (31), Reggio Calabria (46), Messina (44), Barcellona Pozzo di Gotto (2), Catania (59), Agrigento (45), Palermo (101), Cagliari (31) e Sassari (23).

11 Merita, tuttavia, segnalare alcune virtuose eccezioni, il cui sviluppo territoriale è da auspicare e favorire: in particolare, si tratta di due progetti (progetto L.E.I. e progetto P.U.E.R.) avviati all'interno del penitenziario femminile di Torino. Il progetto L.E.I., promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo, è volto a favorire le occasioni di reinserimento sociale per le donne detenute, offrendo opportunità lavorative e di formazione; il progetto P.U.E.R. (Preparazione e Prevenzione Utili all'Etica della Responsabilità) si propone invece di offrire competenze professionali e supporto tecnico per favorire la consapevolizzazione delle carenze e dei disturbi scaturibili dalla carcerazione e suscettibili di incidere sulla qualità delle relazioni genitore-figlio.

un fattore determinante nel percorso di alienazione psicologica e relazionale dei detenuti – esito ineluttabile della pena detentiva, specie per come oggi la stessa si connota –, peraltro rispondente a logiche "separatistiche" alquanto arcaiche e non sorrette da esigenze securitarie in concreto individuabili.

Con l'intento di superare tale situazione[12], il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva avviato un tavolo di lavoro – il quale, però, non ha avuto esiti concreti – per valutare, *inter alia*, la possibilità di organizzare attività diurne congiunte tra uomini e donne, quali, ad esempio, classi scolastiche miste. Tale proposta, agevolmente realizzabile senza aggravi economici significativi, potrebbe avvicinare il carcere al "mondo fuori" e risolvere la criticità sopra delineata, tradizionalmente afferente al fenomeno della detenzione femminile[13].

Nel fornire una sintetica comparazione tra il fenomeno detentivo femminile e quello maschile, non può omettersi di dedicare un breve spazio alle statistiche concernenti il principale elemento di discrepanza tra condannat*e* e condannat*i*: l'accesso alla cosiddetta area penale esterna[14]. Secondo i dati ufficiali del Ministero della Giustizia, aggiornati al 31 dicembre 2025[15], le donne in area penale esterna sono 15.223, dunque *più del quintuplo* delle donne recluse, mentre gli uomini in carico agli UEPE, pur più numerosi in termini assoluti (124.364), sono *poco più del doppio* degli uomini detenuti. Le donne rappresentano il 9,57% dei beneficiari di misure alternative[16]: percentuale *più che doppia* rispetto alla componente femminile della popolazione carceraria complessiva, che si attesta, come visto, intorno al 4,5%. Le donne che fruiscono di una misura alternativa sono 4.675 (*quasi il doppio* delle donne detenute); mentre il numero di uomi-

12 Segnalata, in particolare, dall'Associazione Antigone nel primo Rapporto sulla detenzione femminile, intitolato "Dalla parte di Antigone" e pubblicato l'8 marzo 2023.

13 Nel 46,4% degli istituti con sezione femminile visitati da Associazione Antigone nel 2024 non è prevista alcuna occasione di incontro.

14 Com'è noto, con tale locuzione ci si riferisce ai soggetti in carico agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), la cui area di competenza concerne principalmente l'esecuzione delle misure e sanzioni di comunità, ivi comprese le pene sostitutive delle pene detentive brevi. I compiti attribuiti agli Uffici si esplicano in cinque aree di intervento: 1. attività di indagine sulla situazione individuale e socio – familiare nei confronti dei soggetti che chiedono di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione, alla messa alla prova, alle pene sostitutive; 2. attività di elaborazione e verifica dei programmi di trattamento; 3. svolgimento delle inchieste per l'applicazione, modifica, proroga o revoca delle misure di sicurezza, su richiesta della magistratura di sorveglianza; 4. esecuzione delle misure alternative alla detenzione e delle sanzioni e misure di comunità; 5. attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.

15 Pubblicati il 10 marzo 2026 e consultabili al seguente link: https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Adulti_in_area_penale_esterna_31.12.2025Dati_convalidatiG.pdf

16 Tra le donne in esecuzione penale esterna, il 32% si trova in stato di detenzione domiciliare, mentre il 66% sconta la pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale. Inoltre, 728 donne scontano una delle pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (8,7% del totale). La componente femminile è altresì particolarmente "rappresentata" anche tra gli imputati ammessi alla sospensione del processo con messa alla prova (4.152 donne, pari al 15,8% del totale dei beneficiari).

ni che scontano la pena in misura alternativa, pur maggiore in termini assoluti (44.179), è pari solo *a 0,71* volte il numero degli uomini detenuti.

In breve, i dati statistici sopraesposti rivelano che le donne hanno più frequentemente accesso all'area penale esterna e, in particolare, alle misure alternative. Tale discrepanza può verosimilmente spiegarsi alla luce di tre elementi: i) tendenzialmente, le donne commettono reati di minor gravità rispetto agli uomini, dal che discende una minore severità del trattamento sanzionatorio, che consente un più rapido accesso alle misure alternative; ii) le norme a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori favoriscono, per le donne con figli piccoli, l'accesso ai percorsi non custodiali; iii) la magistratura di sorveglianza è disposta ad accordare alle donne un maggior "tasso" di fiducia, anche a parità di reato commesso, in considerazione della tendenziale minore pericolosità sociale delle donne rispetto agli uomini.

Due elementi di sostanziale analogia tra il fenomeno detentivo maschile e quello femminile sono invece rappresentati dalla presenza di stranieri e dai titoli di reato maggiormente "diffusi": gli uomini stranieri rappresentano circa il 32% dei detenuti, e analogamente la popolazione reclusa femminile è composta per il 27% da donne straniere[17]. Al 31 dicembre 2025, i reati contro il patrimonio rappresentavano il 29,4% dei reati ascritti alle donne recluse e il 23,4% dei reati contestati ai detenuti uomini; i reati contro la persona rappresentavano per le donne il 18,5% del totale e per gli uomini il 18,6%; i reati in materia di sostanze stupefacenti il 14,1% del totale per le donne e il 14% per gli uomini[18].

La significativa presenza di persone straniere negli istituti penitenziari, unitamente all'elevata incidenza, tra i detenuti, dei reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, rappresentano due tra le principali criticità del sistema sanzionatorio italiano.

L'incidenza di uomini e donne stranieri sul totale della popolazione penitenziaria è tutt'altro che trascurabile, attestandosi intorno al 31,4%[19]. L'analisi delle statistiche relative alla posizione giuridica dei detenuti rivela, inoltre, che la custodia cautelare in carcere viene applicata più frequentemente nei confronti degli indagati e imputati stranieri: il 27,5% dei detenuti stranieri si trova in stato di reclusione a titolo di custodia cautelare, mentre per gli italiani la relativa

17 Una percentuale di poco superiore a quella dell'anno precedente (26,8%) ma in netto calo rispetto a cinque anni fa (era pari al 35,9% alla fine del 2019). Le nazioni più rappresentate sono la Romania (195 donne), la Nigeria (95) e il Marocco (58).

18 Fonte: Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1491576)

19 Nostra elaborazione dei dati statistici pubblicati sul sito web del Ministero della Giustizia.

percentuale si attesta al 21,3%[20]. La motivazione di tale tendenza è da ricercare, verosimilmente, nella difficoltà di applicare alle persone straniere, spesso sprovviste di un adeguato domicilio, la misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari: di talché, frequentemente accade che una misura di coercizione non custodiale, come ad esempio il divieto di dimora, se violata dall'imputato straniero, abbia poi esito nella custodia cautelare, poiché la situazione personale dell'interessato non consente una coerente graduazione delle misure atte al soddisfacimento delle esigenze cautelari – sulla cui individuazione, peraltro, si riscontrano spesso carenze motivazionali. Ne discende una inaccettabile violazione del principio di uguaglianza, tanto nella sua accezione più generale, quanto nella declinazione in principio di proporzionalità – vigente, com'è noto, anche nell'applicazione delle misure cautelari, cui consegue la natura di *extrema ratio* della custodia cautelare – il cui esito è uno smodato ricorso alla contenzione in carcere, alla quale, mediante una assai opinabile *eterogenesi dei fini*, viene attribuita la funzione di sopperire al degrado e alla marginalità sociale.

Osservazioni critiche possono essere svolte anche in merito alle fattispecie di reato per le quali viene maggiormente comminata la pena detentiva o disposta la custodia cautelare: il 23,6% dei reati contestati ai detenuti sono contro il patrimonio, il 14% afferisce alla materia degli stupefacenti[21]. Tale circostanza disvela una sostanziale violazione del principio di proporzionalità della pena – da intendersi con riferimento alla *modalità* punitiva, più che alla *dosimetria* sanzionatoria in sé – e, di conseguenza, del principio di *extrema ratio* nell'applicazione della pena detentiva: in esito a una opportuna diversificazione delle sanzioni penali, la pena detentiva andrebbe infatti riservata alle fattispecie di reato più gravi, nei casi (residuali) di grave pericolosità sociale accertata, in cui la (temporanea) contenzione fisica si riveli l'unica via utile a prevenire la recidiva e/o recidere i legami con il contesto criminale di appartenenza[22]. L'impiego della pena detentiva, la quale, come noto, sacrifica un bene di rilevante entità quale la libertà individuale, dovrebbe essere giustificabile solo in risposta a reati che ledono un bene giuridico di analoga importanza; dunque, principalmente, i reati contro l'incolumità personale[23].

20 Nostra elaborazione dei dati statistici pubblicati sul sito web del Ministero della Giustizia.

21 Nostra elaborazione dei dati statistici pubblicati sul sito web del Ministero della Giustizia.

22 Cfr. L. Eusebi, *Quale prevenzione dei reati? Abbandonare il paradigma della ritorsione e la centralità della pena detentiva*, in *Pedagogisti per la giustizia*, M.L. De Natale (a cura di), Milano 2004, 91.

23 Sul punto, E. Tidu, *La rinascita di un diritto penale illiberale? Il decreto-legge n. 92/2024 e il decreto-legge n. 48/2025: criticità e spunti per arginare la deriva securitaria*, in *Archivio Penale Web* 2 (2025), 10 luglio 2025.

Al 31 maggio 2026, 30 bambini vivevano in stato di detenzione con le loro 25 madri[24]. Il dato risulta essere in rapida crescita: tra aprile e giugno 2025, il numero di bambini che vivono negli istituti penitenziari italiani è quasi raddoppiato[25]: come si vedrà nel prosieguo, la causa principale è da rinvenirsi, verosimilmente, nelle modifiche introdotte agli artt. 146 e 147 c.p. dal d.l. n. 48/2025.

3. LA DISCIPLINA NORMATIVA NEL (TENTATIVO DI) BILANCIARE MATERNITÀ E ISTANZE SECURITARIE: ARTT. 146 E 147 C.P., DETENZIONE DOMICILIARE SPECIALE, ICAM, CASE-FAMIGLIA PROTETTE E "*NURSERY*" PENITENZIARIA

Consapevole delle conseguenze pregiudizievoli che l'esperienza detentiva può dispiegare sulle donne incinte o madri di prole di tenera età, e in particolare sui loro figli, il legislatore ha dedicato alla tutela di simili situazioni gli artt. 146 e 147 c.p.: prevedendo, in particolare, il differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva in presenza di interessi che rendano l'immediata reclusione una via *non praticabile* o, quantomeno, *preferibilmente evitabile*.

Come anticipato, sulle due norme in commento è intervenuto di recente il d.l. n. 48/2025: prima della riforma, l'art. 146 c.p. disponeva il differimento obbligatorio dell'esecuzione qualora la condannata fosse stata incinta o madre di infante di età inferiore a un anno[26]. L'art. 147 c.p., invece, prevedeva (e tuttora prevede) che il rinvio dell'esecuzione *potesse* essere disposto (facoltativamente, dunque a discrezione del giudice e in esito a un'accurata valutazione degli interessi in gioco) nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni[27].

La recente riforma ha, di fatto, "traslato" le due casistiche della donna incinta e della madre di prole di età inferiore a un anno dall'art. 146 c.p. all'art. 147 c.p., rendendo facoltativo il differimento della pena anche in tali casi. Non solo:

24 13 bambini nell'ICAM di Lauro, 2 nella sezione femminile del carcere di Castrovillari, 5 nella sezione femminile di San Vittore, 1 nel carcere di Bollate, 5 nel carcere di Torino Le Vallette, 1 nel carcere di Perugia e 3 presso il carcere femminile di Venezia.

25 Al 30 aprile 2025 nei penitenziari italiani erano presenti 11 bambini (con le 11 madri), al 31 maggio 2025 erano presenti 17 bambini con le rispettive 15 madri.

26 La norma prevedeva, inoltre, che, in tali casi, il differimento non operasse o, se concesso, fosse revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio, se il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto fossero avvenuti da oltre due mesi.

27 La norma prevedeva, e prevede tuttora, il differimento facoltativo anche nel caso in cui sia stata presentata domanda di grazia, ma non si rientri nelle ipotesi di differimento obbligatorio, nonché nel caso di persona condannata in stato di grave infermità fisica.

all'art. 147 c.p. è stato aggiunto un ultimo comma, a norma del quale nei soli casi dei numeri 3) e 3-*bis*) del primo comma (dunque, donna incinta e madre di prole di età fino a tre anni), l'esecuzione della pena «non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti». Il testo prevede, inoltre, che ove non sia possibile differire l'esecuzione della pena nei confronti della condannata madre di prole di età compresa tra uno e tre anni, la condanna *possa* essere eseguita presso un ICAM, «ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano». Di converso, nell'ipotesi in cui la condannata sia incinta o madre di infante di età fino a un anno, l'esecuzione della pena presso un ICAM viene prevista come *obbligatoria*.

La riforma è intervenuta anche sul versante processuale, e in particolare sul regime delle misure cautelari e precautelari che debbano essere eseguite nei confronti di donne incinte o madri di prole di tenera età. In particolare, è stato introdotto l'art. 276-*bis* c.p.p., a norma del quale, ove la donna sottoposta a custodia cautelare in ICAM dovesse evadere, tentare di evadere oppure porre in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto, il giudice può disporre nei suoi confronti la custodia cautelare *in carcere*. In tal caso, la donna viene separata dai propri figli e condotta in istituto penitenziario, fatto salvo «il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie». Ove ciò non fosse possibile, la norma dispone l'intervento dei servizi sociali al fine di individuare la collocazione più adeguata per il minore. Appare alquanto difficoltoso, in proposito, ritenere che la detenzione – seppur in un istituto dotato di reparto «attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie» (sulla cui effettiva esistenza, nel territorio italiano, si possono nutrire fondati dubbi) – possa essere coerente con il *preminente interesse del minore*.

È stato inoltre modificato l'art. 285-bis, co. 1, c.p.p.: con uno schema assimilabile alla nuova formulazione dell'art. 147 c.p., si prevede ora che l'esecuzione della custodia cautelare *possa* avvenire in ICAM per le donne con figli di età compresa tra uno e sei anni; mentre la misura dovrà *obbligatoriamente* essere eseguita in ICAM per le donne incinte o madri di prole di età inferiore a un anno. Data la scarsa diffusione (e capienza) di tali istituti sul territorio italiano, e la corrispondente carenza di personale e risorse dedicati, si fatica a comprendere come tali disposizioni potranno trovare concreta attuazione.

Qualora l'ufficiale incaricato di eseguire l'ordinanza con cui viene disposta la custodia cautelare rilevi la sussistenza di una delle precitate ipotesi, deve darne atto nel verbale che, in tal caso, dovrà essere trasmesso al giudice prima dell'in-

gresso della donna nell'istituto di pena: il giudice potrà disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave, ovvero la sua esecuzione in ICAM «*anche prima* dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena»[28]. La formulazione normativa, così riformata, presenta una lieve discrepanza logica: il legislatore afferma che il verbale dell'ufficiale incaricato per l'esecuzione della misura cautelare *deve* essere consegnato al giudice *prima* dell'effettiva esecuzione della custodia (che si ha, evidentemente, con la traduzione della donna in carcere). Al contempo, il legislatore prevede che, preso atto di quanto evidenziato nel verbale, il giudice possa sostituire la custodia cautelare con altra misura meno grave, ovvero disporre l'esecuzione della custodia in ICAM *anche prima* dell'ingresso della donna in istituto penitenziario. Se, com'è ragionevole ritenere, l'obiettivo del legislatore è evitare l'ingresso in carcere qualora la situazione personale della donna richieda, invece, una misura cautelare meno costrittiva, prevedere che il giudice possa pronunciarsi "*anche* prima" dell'ingresso in carcere esclude la tassativa anteriorità della decisione giudiziale rispetto all'ingresso in istituto, rendendola una mera eventualità. In tal modo, si apre la via, nelle more del procedimento decisionale concernente l'individuazione della misura cautelare più adeguata al caso concreto, allo svolgimento di periodi detentivi brevi, i cui effetti nocivi sull'individuo sono pur ben noti al legislatore – il quale, non a caso, già dal 1981 aveva ritenuto opportuno introdurre le cosiddette sanzioni sostitutive di pene detentive brevi[29] – e risultano acuiti per il minore che rimanga coinvolto nella vicenda detentiva. Siffatta formulazione normativa costituisce, presumibilmente, esito della consapevolezza, in capo al legislatore, delle lungaggini che investono il funzionamento della "macchina" giudiziaria e rendono nella prassi impraticabile una pronuncia giudiziale contestuale all'acquisizione del verbale. Come sovente accade, pertanto, a scontare le conseguenze di tale inefficienza sistematica è proprio il soggetto più debole coinvolto nella vicenda processuale: e in questo caso, a ben vedere, sono (almeno) due i soggetti più deboli, ovvero la donna e suo figlio/i suoi figli.

Intervenendo altresì sulla materia delle misure precautelari, il d.l. n. 48/2025 ha altresì previsto che, qualora venga fermata o arrestata una donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, nelle more della convalida dell'arresto o del fermo, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono condurla presso un ICAM; ove, invece, sia arrestata o fermata una madre di prole di età supe-

28 Così dispone l'art. 15, co. 4, d.l. n. 48/2025.

29 Ci si riferisce alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introduttiva delle sanzioni sostitutive, da ultimo riformate con il d.lgs. n. 150/2022, che, *inter alia*, ne ha modificato la denominazione in "pene sostitutive".

riore a un anno e inferiore a tre anni, il pubblico ministero *può disporre* che la stessa sia condotta in ICAM. Analogamente, a norma dell'art. 558 c.p.p., così come riformato, nei casi in cui l'udienza di convalida non sia immediatamente successiva all'arresto, il PM dispone che l'arrestata incinta o madre di prole di età inferiore a un anno sia custodita presso un ICAM, in caso di mancanza o indisponibilità di uno dei luoghi indicati all'art. 284, co. 1 c.p.p.[30] o quando gli stessi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Se l'arrestata è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, invece, il pubblico ministero *può disporre* la custodia presso un ICAM.

Con riferimento alle norme appena esposte, si fatica a comprendere la *ratio* della differenziazione che il legislatore ha operato tra madri di prole di età inferiore a un anno e madri di prole di età compresa tra uno e tre anni[31] – indicando, per questa seconda categoria, la permanenza in ICAM come *facoltativa* – anche in considerazione del fatto che, specialmente nei primi anni di vita (in particolare, proprio la fascia d'età compresa tra uno e tre anni), è massima l'esigenza di garantire al minore l'esposizione al maggior numero possibile di stimoli, al fine di favorirne la crescita in salute e prevenire eventuali disturbi e/o ritardi nell'apprendimento. E, si badi, l'esposizione a un contesto ambientale ricco di stimoli sarebbe già difficoltosa all'interno di un ICAM, ma senz'altro impossibile in luoghi integralmente detentivi quali gli istituti penitenziari ordinari – specialmente se gli stessi, come attualmente avviene, sono sovraffollati e inefficienti[32].

Tale riforma, dunque, determina nel complesso un significativo rischio di impatto negativo sullo sviluppo e sulla crescita del minore coinvolto nel contesto detentivo. E, come si accennava, il pregiudizio per l'infante non è da ritenersi escluso per il solo fatto che l'esecuzione della pena, per le donne con figli di età inferiore a un anno, debba aver luogo necessariamente in ICAM: si tratta, pur sempre, di strutture detentive, in quanto tali fortemente limitanti per lo sviluppo e la crescita in salute del minore, oltre che, comunque, poco diffuse sul territorio e talvolta collocate in sezioni interne agli istituti penitenziari. Dai dati del Ministero della Giustizia emerge che gli ICAM attualmente presenti sul territorio italiano sono soltanto cinque: la scarsissima diffusione di tali strutture pone

30 La norma disciplina gli arresti domiciliari; i luoghi cui si fa riferimento sono: l'abitazione dell'interessato o altro luogo di privata dimora, ovvero un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, una casa-famiglia protetta.

31 Come rilevato dalla Relazione n. 33/2025, pubblicata il 23 giugno 2025 dall'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, Servizio Penale, 105-107, si tratta di una violazione dei principi costituzionali di tutela della maternità e dell'infanzia: l'oggettivo ed evidente interesse del minore a vivere fuori dal carcere non necessita di valutazione discrezionale del giudice per essere confermato.

32 Cfr., sul punto, E. Tidu, *op. cit.*, 1 ss.

notevoli problemi, con riguardo ai (neo-introdotti) casi in cui sia *obbligatorio* eseguire la pena presso un ICAM, in relazione alla probabile distanza tra l'istituto di destinazione e il contesto familiare di appartenenza della detenuta. Si avrebbe, così, una pena eccessivamente afflittiva sia per la madre che per il minore, in aperto contrasto con il principio di territorialità dell'esecuzione della pena e con i principi costituzionali che fondano la tutela della famiglia e della maternità[33].

Come noto e da più parti osservato[34], numerose delle disposizioni introdotte o riformate dal d.l. n. 48/2025 rispondono all'intenzione di contrastare gli atti di microcriminalità urbana e garantire un'effettiva esecuzione della pena nei confronti di chi ponga in essere tali condotte. Il legislatore, con un approccio oltremodo semplicistico, rinuncia così a indagare le cause profonde sottostanti a tali fenomeni, investendo unicamente nella sbrigativa "soluzione" punitiva: nella maggior parte dei casi, si tratta di atti posti in essere da persone che vivono, dimenticate, ai margini della società (*clochards*, minori senza fissa dimora, immigrati clandestini...). E sovente, come accade anche nel fenomeno che ci si appresta a commentare, proprio la marginalizzazione – talvolta financo "eliminazione" – sociale di tali persone costituisce il fondamento delle loro condotte devianti: se non si hanno possibilità di integrarsi nel proprio ambiente scolastico o lavorativo, non si riesce a introiettare modelli comportamentali virtuosi, non si riceve l'occasione di condividere i valori fondanti il contesto sociale in cui si è inseriti... la delinquenza assume agevolmente le vesti dell'unico *modus agendi* praticabile.

Con particolare riguardo agli artt. 146 e 147 c.p., la rinnovata attenzione sociale e politica al tema è da attribuirsi al "fenomeno *social*" delle cosiddette *borseggiatrici* – alla "punizione certa" delle quali sono indirizzate le precitate modifiche normative: nel corso del 2024 è diventato "virale", sui *social media*, il tema dei furti con destrezza sui mezzi pubblici (gergalmente detti "borseggi"), spesso perpetrati da donne di etnia Rom e Sinti e di provenienza est-europea[35]. Nei confronti di tali gruppi etnici, la precitata opera di marginalizzazione sociale si rivela alquanto significativa e risulta ampiamente riconducibile alle politiche occidentali, guidate da un (non troppo) latente pregiudizio etnico: basti

33 Cfr. Rel. n. 33/2025, *cit.*, 106.

34 F. Forzati, *Il nuovo Ddl sicurezza fra (poche) luci e (molte) ombre: primi spunti di riflessione*, in *Archivio Penale Web* 3 (2023), 15 dicembre 2023; A. Cortimiglia, *DDL Sicurezza, il manuale della repressione*, in *www.osservatoriorepressione.info*, 2 ottobre 2024.

35 A tal proposito, si consideri che, su un totale di 778 donne straniere detenute, alla maggior parte di queste (436) è contestato (almeno) un reato contro il patrimonio; sul totale delle straniere detenute, inoltre, una significativa quota proviene dall'Est Europa: 190 sono di nazionalità rumena, 38 sono bosniache e 24 albanesi.

pensare alla segregazione dei gruppi Rom nei campi nomadi, tradizionalmente confinati ai margini delle città[36].

Il disegno politico che ha guidato la riforma era dichiaratamente volto a evitare che lo stato di gravidanza e la maternità fossero strumentalizzati per sfuggire al carcere: nell'immaginario collettivo e veicolato da talune forze politiche, tale strumentalizzazione è propria delle donne Rom e Sinti – ma un tempo, non troppo lontano, era invece immediatamente ricollegata alle donne meridionali, preferibilmente contigue a sodalizi mafiosi[37].

Il fenomeno *mediatico* delle "borseggiatrici" ha preso avvio con la diffusione, su alcuni canali *social*, di contenuti video raffiguranti i gruppi di presunte "borseggiatrici" presenti sui mezzi pubblici e ha suscitato, soprattutto nel territorio milanese[38], l'attenzione di un bacino d'utenza assai ampio, distinguendosi per svariati profili allarmanti.

La tipologia di contenuti video diffusi sui *social*, pur non documentando in alcun modo i furti, ha catalizzato molta più attenzione rispetto ad altri *post* pubblicati sugli stessi canali, anche riguardanti crimini ben più gravi, come violenze sessuali o rapine a mano armata, che pur avrebbero meritato maggiore attenzione rispetto ai "borseggi" (nella maggior parte dei casi, furti di modesta entità), se non altro per la minor gravità del bene giuridico violato: tale discrepanza pare attribuibile, verosimilmente, alla maggior immediatezza dei contenuti video, i quali rendono istantanea l'individuazione di un "nemico" (*capro espiatorio*[39]), ben visibile agli occhi dello spettatore. L'attenzione palesata dall'utenza non pare, peraltro, correlata a ordinaria curiosità o a un generalizzato senso di insicurezza: al contrario, il contenuto dei commenti pubblicati su tali canali rivela una rabbia e una violenza verbale inaudite, che trovano sfogo in brutali ingiurie

36 Sul tema, si consiglia la lettura di S. Bontempelli, *I Rom. Una storia*, Roma 2022. L'Autore analizza con oggettiva esaustività i pregiudizi etnicamente orientati e gli "stereotipi imprecisi" che caratterizzano l'approccio occidentale alle popolazioni Romanì, a partire dalla erronea convinzione che si tratti di popoli nomadi.

37 Così F. Bonassi-M. Colacurci, *Gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri: valutazioni a margine delle recenti proposte di riforma legislativa*, in *Rubrica Giuridica di Associazione Antigone* 2 (2022), 310.

38 Nella città di Milano, in particolare, il tema ha acquisito un significativo rilievo mediatico per mezzo di alcuni canali social, tra cui la pagina Instagram @milanobelladadio: profilo di divulgazione che, oltre a riportare notizie di attualità riguardanti il contesto milanese, ha promosso e documentato una peculiare attività di "servizio alla collettività" (così veniva definita), consistente nel filmare le presunte borseggiatrici e avvisare i passeggeri della loro presenza a bordo dei mezzi pubblici, al fine di disturbarne l'operato. Questa prassi, nella teoria forse anche utile per sventare alcuni dei furti, è repentinamente degenerata, assumendo contorni sempre più simili al medievale fenomeno della "caccia alle streghe": numerosi *content creators*, non solo milanesi, hanno iniziato a pubblicare dei video i cui titoli inneggiavano a una vera e propria «caccia alle borseggiatrici», contribuendo ad alimentare un'impressionante ondata di rabbia e odio verso queste donne – le cui presunte condotte delittuose, peraltro, non vengono mai riprese – tanto sui social media quanto nella realtà.

39 Per una disamina completa del tema, si rinvia a G. Forti-A. Provera-C. Mazzucato-A. Visconti (a cura di), *L'ombra delle 'colonne infami'. La letteratura e l'ingiustizia del capro espiatorio*, Milano 2022.

e portano financo numerosi utenti a minacciare o augurare la morte alle presunte borseggiatrici. Merita segnalare che, comparando le diverse notizie pubblicate sui medesimi canali, non si registrano analoghi livelli di rabbia, odio e indignazione nei riguardi degli autori di altri crimini, pur più gravi[40]. Inoltre, i gruppi di presunte "borseggiatrici" vengono identificati in base alla loro fisionomia, alla provenienza etnica e al loro abbigliamento[41]: a voler intendere – con inquietanti echi di lombrosiana memoria[42] – che la presenza di taluni tratti somatici o di un certo abbigliamento sia sintomo di certa delinquenza, operando in tal modo una vera e propria "etnicizzazione" del crimine. Alcuni dei video pubblicati, inoltre, documentano vere e proprie aggressioni fisiche ai danni di queste donne, più volte brutalmente percosse dai passeggeri dei mezzi pubblici dopo essere state additate e identificate, appunto, come "borseggiatrici": il fenomeno, repentinamente degenerato, ha dunque alimentato numerose condotte emulative, con una preoccupante *escalation* di violenza che veniva (e viene tuttora) giustificata con la necessità di "farsi giustizia da sé".

Le cosiddette borseggiatrici sono spesso donne in stato di gravidanza o madri di prole di tenera età: beneficia(va)no, dunque, del regime di favore di cui agli artt. 146 e 147 c.p. L'attenzione mediatica dedicata al tema dei borseggi ha ingenerato la reazione avversa dell'opinione pubblica, che ha prontamente denunciato l'esistenza di un sostanziale regime di impunità nei confronti delle autrici di tali reati. Giova, peraltro, evidenziare che il generalizzato senso di indignazione e "insicurezza" sociale, che il legislatore ha tentato di acquietare

40 Paradossalmente, infatti, osservando i commenti ai *post* concernenti reati ben più gravi commessi nella città di Milano (come rapine a mano armata e violenze sessuali), si riscontra un minor grado di violenza verbale: la maggior parte dei commenti esprimono indignazione e senso di insicurezza; alcuni commenti evidenziano la nazionalità degli autori dei reati (spesso extracomunitari), anche proponendo il ripristino di una sorta di "legge del taglione", ma tali commenti sicuramente non sono equiparabili, nella veemenza espositiva, alla rabbia e alle minacce di morte rivolte alle presunte borseggiatrici.

41 Gli stessi "volontari" della pagina Instagram sopracitata distribuivano ai passeggeri dei mezzi pubblici i volantini contenenti un "*identikit*", al fine di consentire il riconoscimento delle "borseggiatrici".

42 Basti pensare al primo capitolo della celebre opera di C. Lombroso, *L'uomo delinquente*, Torino 1896, intitolato *Il delitto e gli organismi inferiori*, la cui prima parte è dedicata a una serie di analogie che l'Autore individua tra comportamenti animali e crimine: «Per volerci approssimare un po' più al delinquente umano con un criterio che non paia quello dei nostri buoni antenati del Medio Evo, bisogna fermarsi più specialmente negli animali domestici e fra i selvatici, fra quelli che vivono a gruppi formando quelle (come dice Espinas) società animali che offrono gli elementi primi delle società nostre, e mostrano in germe anche le nostre mostruosità». Così l'Autore, 8 ss., introduce una lunga disamina delle analogie tra comportamenti istintivi animali e comportamenti che portano l'uomo a delinquere. E ancora, 277: «in genere, i ladri hanno notevole mobilità della faccia e delle mani; occhio piccolo, errabondo, mobilissimo, obliquo; testa piccola, fronte sfuggente folto o ravvicinato il sopracciglio; il naso torto o camuso o incavato [...]» e ancora, 446: «gli zingari, che son delinquenti-nati, truffatori, ecc. hanno vivissimo l'affetto di famiglia [...]»; e 507 «gli zingari, per quanto industriosi, sono sempre poveri, perché essi non amano lavorare se non quanto basta per non morire di fame. I ladri, scrive Vidocq, non sono atti ad alcun lavoro che richieda energia od assiduità. Non possono, non sanno far nulla, fuori che rubare».

con la precitata modifica normativa, rinviene la sua causa principale proprio nel rilievo mediatico attribuito agli atti di microcriminalità: infatti, dedicare a tali fenomeni un così ampio spazio di narrativa nei canali *social* – a oggi molto più "frequentati" rispetto agli ordinari canali di informazione – ha l'effetto di ampliare, nel pubblico, la percezione di gravità e diffusione degli stessi[43].

La legislazione penale risulta così votata al perseguimento di obiettivi – quali aumentare la percezione di sicurezza con riguardo a uno specifico fenomeno criminologico – di gran lunga eccedenti la funzione costituzionalmente riconosciuta alla pena. Si ripristina, in tal modo, un *diritto penale d'autore*, dedito a sanzionare determinate tipologie di autori, le cui condotte devianti destano particolare allarme sociale[44]: com'è ben noto, il diritto penale moderno deve necessariamente configurarsi come diritto penale *del fatto*, le cui disposizioni siano volte a sanzionare atti lesivi di beni giuridici costituzionalmente riconosciuti come meritevoli di tutela, e non invece costruite *ad hoc* per punire certe "categorie" di autori. Ogni aggravio sanzionatorio e ogni fattispecie incriminatrice dovrebbero rispondere a specifiche connotazioni del *fatto tipico* (o della circostanza aggravante) che ne segnalino un peculiare disvalore, meritevole di penalizzazione o di sanzione aggravata. Tale maggior disvalore dovrebbe essere intrinseco alle modalità con cui si svolge l'offesa al bene giuridico tutelato, e non derivare, invece, da particolari situazioni o condizioni in cui versa l'autore di reato. Eppure, negli ultimi decenni il legislatore ha sacrificato la natura *fattuale* del diritto penale in nome di una giustizia, da più parti definita "emotiva", volta non a punire *il fatto,* ma *l'autore del fatto*, ritenendo la condotta tipica alla stregua di un orpello dell'intera vicenda criminale, un semplice "sintomo" della pericolosità sociale dell'autore, già presupposta in ragione di sue particolari caratteristiche (ad esempio, etnia, nazionalità, contesto sociale di appartenenza, ecc.)[45].

43 Cfr., sul punto, E. Dolcini, *Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neo-retributive: ovvero, della lungimiranza del costituente*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* 2-3 (2005) 69-82. Afferma l'Autore: «per effetto dei nuovi mezzi di comunicazione di massa (non solo la televisione, ma anche la comunicazione via internet) cresce a dismisura l'informazione sui fenomeni criminali, spesso caricata di enfasi; ed è evidente che la paura è strettamente correlata non tanto agli andamenti reali della criminalità, quanto alla sua percezione, individuale e collettiva. La paura del crimine si impossessa dunque della vita quotidiana delle classi borghesi e genera una diffusa domanda di "legge e ordine"».

44 Cfr. E. Stanig, *Il nuovo diritto penale d'autore*, in P. Pittaro (a cura di), *Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?*, Trieste 2012, 45 ss.: «Quando l'autore di un qualunque, per quanto grave, tipo di reato diventa improvvisamente un bersaglio della stampa o dell'opinione pubblica per ragioni contingenti, che non dipendono dalle sue anomalie tipologiche di autore, ma da un'estemporanea recrudescenza punitiva verso un certo tipo di fatti, in quell'istante il diritto penale è strumentalizzato in funzione della lotta contro un nemico, per esprimere la riaffermazione dei valori offesi e la lotta contro chi li aggredisce: per colpire i fatti si etichettano come nemici i loro autori, strumentalizzando la loro persona».

45 In questi termini E. Tidu, *op. cit.,* 58-59.

Tale approccio ha inevitabilmente esito in disposizioni normative illogiche e incoerenti. Per quanto qui occupa, ci si chieda: se vi è l'esigenza di evitare che il differimento della pena dia spazio al pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti, per quale motivo la modifica normativa riguarda solo le condannate incinte o madri di prole di età inferiore a tre anni, e non anche la terza casistica di rinvio obbligatorio dell'esecuzione nominata dall'art. 146 c.p. (persona affetta da AIDS o grave immunodeficienza)?

Nell'inquadramento normativo dei rapporti tra maternità e detenzione non può omettersi di dedicare uno spazio espositivo anche alla misura alternativa di cui all'art. 47-*quinquies* ord. penit., ovvero la detenzione domiciliare cosiddetta speciale. L'istituto, introdotto con L. 8 marzo 2001, n. 40 e successivamente modificato con L. 21 aprile 2011, n. 62, si applica quando non sia possibile disporre la detenzione domiciliare ordinaria, prevista per la donna, incinta o madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente, che abbia da scontare una pena non superiore a quattro anni[46]. In particolare, la detenzione domiciliare speciale consente, anche fuori dai predetti limiti di pena, che la madre di prole di età non superiore a dieci anni (e non anche la donna incinta) possa scontare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli, dopo aver scontato almeno un terzo della pena, ovvero quindici anni in caso di condanna all'ergastolo. La norma prevede, al co. 1-*bis*, che il *quantum* di pena da scontare per l'accesso alla misura possa avere esecuzione in ICAM ovvero, se non sussista concreto pericolo di fuga o di commissione di ulteriori delitti, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza. Qualora fosse impossibile scontare la pena nella propria abitazione o in altra dimora, la pena può essere eseguita presso case-famiglia protette, ove istituite.

La norma è stata oggetto di quattro pronunce di illegittimità costituzionale: con sentenza del 12 aprile 2017, n. 76, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità del precitato comma 1-*bis*, nella parte in cui escludeva le condannate per taluno dei delitti di cui all'art. 4-*bis* ord. penit. dalla possibilità di scontare la prima parte di pena in ICAM o presso il domicilio. Con sentenza del 14 febbraio 2020, n. 18, la Corte costituzionale ha poi ampliato la sfera delle destinatarie della misura alternativa, ritenendo che la stessa dovesse applicarsi anche alle condannate madri di figli affetti da *handicap* grave. Con sentenza del 3 febbraio 2022, n. 30, il Giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale l'assenza di una norma che

46 Cfr. art. 47-*ter*, co. 1, lett. a), ord. penit.

consentisse l'applicazione provvisoria della misura in caso di grave pregiudizio per il minore derivante dal protrarsi dello stato detentivo del genitore. Infine, da ultimo, con sentenza del 18 aprile 2025, n. 52, la Consulta ha dichiarato illegittimo il comma 7 dell'art. 47-*quinquies* ord. penit. nella parte in cui prevedeva che, in caso di decesso o impossibilità della madre, la detenzione domiciliare speciale potesse essere concessa anche al padre detenuto solamente qualora non vi fosse modo di affidare la prole ad altri che a lui: in tal modo, la Corte ha voluto tutelare la *genitorialità* – e non solo la *maternità*[47] – consentendo al padre detenuto di accedere alla detenzione domiciliare e ripristinare così la convivenza con il figlio, anche qualora vi siano altri parenti disponibili o differenti figure che potrebbero prendere in carico il minore.

Nonostante tale copiosa attività "sartoriale" della Corte costituzionale, finalizzata a *umanizzare* ulteriormente la misura alternativa speciale, la norma conserva svariati profili problematici. Se, da un lato, l'istituto in commento disvela la volontà del legislatore di ampliare ed estendere l'ambito applicativo della detenzione domiciliare c.d. *umanitaria* di cui all'art. 47-*ter*, co. 1, lett. a), ord. penit., al fine di evitare che un trattamento penitenziario deteriore, discendente dalla gravità dei reati commessi e dal *quantum* di pena già espiata, possa dispiegare conseguenze pregiudizievoli sui figli dei detenuti, la misura rimane comunque connotata da alcune "barriere all'ingresso" ben più ristrette e rigorose rispetto alla detenzione domiciliare ordinaria.

Oltre al limite di pena pregressa, che costituisce già un primo ostacolo, la norma impone la valutazione in concreto circa (a) il pericolo che il genitore possa commettere ulteriori delitti, nonché (b) la effettiva possibilità di ripristinare la convivenza con i figli: al Tribunale di Sorveglianza compete, dunque, un giudizio di bilanciamento delle esigenze coinvolte nella concessione della misura, e, in particolare, la valutazione circa la possibilità di reinserimento sociale dell'istante, nonché l'effettiva entità del bisogno di cure parentali e la corrispondente capacità dell'interessato di fronteggiarlo adeguatamente[48]. Si tratta di elementi che il legislatore non menziona, invero, tra i requisiti per l'accesso alla deten-

47 A tal proposito, si consideri che, pur avendo così parificato la norma in commento alla previsione dell'art. 47-*ter* ord. penit., si continua comunque a prevedere che il padre detenuto possa accedere alla detenzione domiciliare solo nei casi in cui la madre sia *deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole*: si fatica a comprendere tale disparità, ancorata a una concezione arcaica dei rapporti familiari, che si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e con il disposto degli artt. 29 e 30 Cost., soprattutto alla luce della configurazione, ormai acclarata, dei nuclei familiari odierni, che vedono, nella maggior parte dei casi, una paritaria partecipazione dei due genitori all'educazione del minore.

48 F. Martin, *Profili di illegittimità costituzionale della detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies O.P.*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2 (2022), 2.

zione domiciliare ordinaria, e la cui valutazione assume connotati specialistici cui si dubita il giudice possa far fronte senza l'ausilio di esperti. A ben vedere, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 30/2022, le discrepanze tra le due norme faticano a trovare ragionevole giustificazione, alla luce dell'art. 3 Cost.: le due misure alternative sono infatti fondate sulla stessa *ratio*, ovvero la tutela dei figli di donne e uomini reclusi. In tal senso, non si riesce a comprendere perché non possa beneficiare della misura speciale la donna incinta – la quale può, invece, avere accesso alla misura ordinaria: tale preclusione risulta ancora più problematica, ora che lo stato di gravidanza non costituisce più un motivo di differimento obbligatorio dell'esecuzione. Si segnala, infine, che le preclusioni previste dall'art. 4-*bis* ord. penit. si applicano anche alla detenzione domiciliare speciale: la quale, pertanto, potrà essere negata ai soggetti che non prestino collaborazione di giustizia[49].

Le maggiori criticità della disciplina sopra delineata riguardano, tuttavia, il concreto accesso alle misure alternative per le madri detenute che vivono in condizioni di fragilità sociale e siano prive, ad esempio, di una casa o altro idoneo luogo di dimora e di un'adeguata rete sociale di supporto. In tali casi, la situazione degradante in cui versa la donna, che astrattamente costituirebbe valida motivazione per la complessiva presa in carico da parte dei servizi sociali, funge spesso da pretesto per rinunciare a qualsivoglia impegno nel garantirle la convivenza con la prole o, peggio ancora, per decretarne l'inidoneità a ricoprire il ruolo genitoriale.

Al fine di evitare la pericolosa (e traumatica) separazione tra madre e figlio, e per far fronte all'esigenza di bilanciare l'esecuzione penale con i bisogni di cura dei figli minori, il legislatore, nel 2011, ha istituzionalizzato gli ICAM e le case-famiglia protette: come si è visto, oggi la custodia in ICAM può aver luogo tanto in sede cautelare, per la donna incinta o madre di prole di età non superiore ad anni sei (art. 285-*bis* c.p.p.), quanto in sede di esecuzione, per le madri di prole di età non superiore ad anni dieci (art. 47-*quinquies*, co. 1-*bis*, ord. penit.).

Il primo ICAM fu aperto in via sperimentale a Milano nel 2006, come sezione speciale del carcere di San Vittore, con l'obiettivo di superare le cosiddette *nursery* penitenziarie, ovvero le sezioni-nido collocate all'interno degli istituti penitenziari femminili. E proprio tale progetto sperimentale fu assunto quale modello per la normativizzazione degli ICAM, avvenuta con la precitata L. n. 62/2011: la stessa, infatti, menziona gli ICAM come strutture ove l'esecuzione

49 Con tutte le problematiche che ciò comporta, dato che – com'è noto – la scelta di non collaborare può spesso essere legata a circostanze coattive che nulla hanno a che vedere con la permanenza di un legame di affiliazione al gruppo criminale di appartenenza.

penale può aver luogo a determinate condizioni, ma non ne definisce le caratteristiche, né tantomeno stabilisce degli *standard* o ne demanda la definizione ad altro successivo provvedimento regolamentare (cosa che avviene, invece, con riguardo alle case-famiglia protette). L'esperienza milanese nasceva da una collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria e gli enti locali: questi ultimi hanno avuto un ruolo determinante sia nell'individuazione della struttura che nella redazione del regolamento dell'istituto e, tutt'oggi, risultano incaricati della gestione ordinaria[50]. Proprio su tale modello, in diverse città italiane, prima ancora della L. n. 62/2011 e indipendentemente da essa, erano stati avviati progetti per la creazione di strutture analoghe. Se da un lato, dunque, appare comprensibile che il riferimento per il legislatore del 2011 fosse il modello già empiricamente esistente, del pari deve rilevarsi che omettere di dedicare uno spazio normativo-regolamentare appropriato ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali degli ICAM, lasciando alla discrezionalità delle amministrazioni penitenziarie e all'iniziativa degli enti locali, nonché del Terzo Settore, la predisposizione delle stesse, crea svariate problematiche.

Nella specie, istituzionalizzare un modello già esistente, senza nulla disporre circa gli *standard* e i criteri di accreditamento, ingenera il rischio – di fatti divenuto realtà – di sacrificare notevolmente, *ab origine*, la ripetibilità del modello stesso in altri contesti territoriali. Limitarsi a riconoscere normativamente un progetto sperimentale avviato "dal basso", inoltre, rischia di esimere il legislatore dal compito di vigilare adeguatamente sull'implementazione e l'istituzione di tali strutture speciali, nonché da un fattivo impegno nella predisposizione di risorse a ciò deputate[51]. In aggiunta, si deve rammentare che i primi ICAM erano «articolazioni in via sperimentale di strutture della amministrazione penitenziaria»[52], ma la L. n. 62/2011 li annovera a pieno titolo tra le strutture detentive impiegate nella (delicatissima) gestione della genitorialità in carcere: se

50 Cfr. F. Petrangeli, *Tutela delle relazioni familiari ed esigenze di protezione sociale nei recenti sviluppi della normativa sulle detenute madri,* in *AIC* 4 (2012) 7: «L'Icam milanese, oltre a godere di una posizione strategica nella città, si caratterizza per una particolare attenzione al progetto educativo rivolto ai bambini e ai percorsi di reinserimento (o di inserimento tout court) delle madri. L'organizzazione della vita quotidiana tiene conto delle esigenze di socializzazione dei bambini (dalle uscite per andare all'asilo ai colloqui con gli altri familiari), mentre una serie di accortezze riduce l'impatto dell'istituzione carceraria (l'immatricolazione avviene direttamente nell'Icam, gli agenti penitenziari sono in borghese, le vetture sono senza colori d'istituto, gli apparati protettivi sono dissimilati, ecc.). Si tratta insomma di un'esperienza che viene generalmente giudicata in termini assolutamente positivi».

51 Il legislatore aveva stanziato, nel 2011, 11,7 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia attenuata, ma non aveva in alcun modo definito, nemmeno con provvedimenti successivi, le modalità di ripartizione e impiego di tali fondi.

52 Così Cass. Pen., 28 marzo 2012, n. 11714 ha definito gli ICAM nel pronunciarsi – negativamente – circa l'applicabilità dell'allora neo-introdotta misura cautelare di cui all'art. 285-*bis* c.p.p., ritenendo che l'assenza

prima del 2011 la detenzione in ICAM era disposta dall'amministrazione penitenziaria, dopo la novella normativa la competenza è a tutti gli effetti del potere giudiziario. Il che, da un lato, può costituire una maggiore garanzia, per le interessate, rispetto alle decisioni amministrative, potenzialmente più discrezionali, ma dall'altro appesantisce e rende (ancor) più "macchinoso" il sistema, allungando le tempistiche per la concessione della custodia in ICAM – soprattutto con riguardo alla detenzione domiciliare speciale, i cui requisiti di accesso, come si è visto, risultano "rafforzati".

Senza contare, peraltro, che la L. n. 62/2011 ha fallito nel realizzare il suo principale proposito, ovvero superare definitivamente le sezioni-nido (*nursery*) all'interno dei penitenziari femminili[53]: attualmente, si contano sul territorio italiano sei *nurseries* funzionanti e due non funzionanti[54]. Si tratta di piccole aree detentive collocate all'interno dell'istituto, solitamente separate dal resto della sezione, in stanze più ampie e curate, con mura colorate e attrezzatura adeguata alla cura dei bambini (culla, fasciatoio, giochi, etc.)[55]: l'ordinamento, tuttavia, non appresta strumenti per vigilare sull'ottemperanza delle sezioni-nido agli *standard* normativi, con conseguenti notevoli disomogeneità territoriali. Alcuni studi hanno rilevato un minor tasso di recidiva per le madri condannate cui sia data la possibilità di crescere i propri figli nelle sezioni-nido durante l'esecuzione della pena, rispetto alle madri cui tale convivenza viene negata[56]. Ciononostante, e per quanto la sezione-nido possa essere ben attrezzata, è comunque da scongiurare che un minore di tenera età viva il contesto detentivo, dati i notori effetti negativi

di una disciplina organica impedisse l'applicazione della misura finché non fosse decorso il termine di entrata in vigore della norma stessa (fissato dalla L. n. 62/2011 per il 1° gennaio 2014).

53 L'art. 14, co. 7, ord. penit. prevede che alle detenute madri sia consentito tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini, l'Amministrazione penitenziaria deve organizzare appositi asili nido secondo le modalità indicate dall'art. 19 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

54 Dei sei asili funzionanti, uno si trova in Emilia-Romagna, uno nel Lazio, uno in Liguria, uno in Puglia, due in Sicilia; i due non funzionanti si trovano in Toscana e in Umbria. Fonte: Ministero della Giustizia (dati aggiornati al 31 dicembre 2024)

55 Ad esempio, il nido di Rebibbia Femminile conta al suo interno quattro camere di pernottamento, ampie e dotate di cancello in vetrocemento. Sono poi presenti una sala comune per i pasti e i giochi dei bambini, un'area verde attrezzata e una cucina con uno spazio dove consumare i pasti insieme. Il nido di Rebibbia è inoltre dotato, in conformità a quanto disposto dalla normativa di settore, di servizi pensati appositamente per i minori, come un pediatra che svolge attività medica su chiamata e alcuni volontari che a cadenza settimanale portano i bambini all'esterno e organizzano eventi all'interno della sezione. Fonte: Associazione Antigone, *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia,* 2023.

56 J.R. Carlson, *Evaluating the Effectiveness of a Live-in Nursery within a Women's Prison*, in *Journal of Offender Rehabilitation*, 1998; Id., *Prison Nursery 2000: A Five-year Review of the Prison Nursery at the Nebraska Correctional Center for Women*, in *Journal of Offender Rehabilitation*, 2001. In questi due studi, l'Autore ha rilevato un tasso di recidiva del 9% per le madri che hanno potuto convivere con i propri figli nelle sezioni-nido, e un tasso di recidiva del 33% per le madri che sono state immediatamente separate dai loro figli.

che lo stesso dispiega sulla crescita in salute del minore[57]: la continuità del legame madre-figlio, come si vedrà, deve essere garantita con altri strumenti.

Gli ICAM, a oggi, si presentano quali strutture detentive "mitigate": al fine di ridurre il pregiudizio per il minore derivante dal contesto custodiale, le pareti sono colorate, il personale non indossa la divisa, le celle sono dotate di porte in luogo delle sbarre, e gli alloggi hanno le sembianze di piccoli appartamenti, più che di luoghi di reclusione. Ciononostante, tali istituti non risultano impermeabili alle metastatiche patologie affliggenti il sistema penitenziario nel suo complesso. Prima fra tutte, anche negli ICAM si registra un'assenza di personale socioeducativo: in particolare, la carenza di puericultori e volontari in numero sufficiente a garantire l'adeguato svolgimento di attività per i minori, nonché l'accompagnamento degli stessi all'esterno, dà luogo a una sostanziale e meccanica estensione della situazione detentiva dalla madre al figlio, cui troppo spesso non è garantito un idoneo percorso di crescita all'interno (e, soprattutto, all'esterno) degli ICAM[58].

Inoltre, tali strutture, per quanto ben arredate, conservano comunque un carattere detentivo: pur rappresentando una buona soluzione, tali contesti non sono percepiti dal minore come una "normale" casa, ma presentano svariate affinità con la struttura carceraria, e la loro connotazione tipicamente detentiva esercita chiari limiti e dispiega evidenti conseguenze negative sullo sviluppo in libertà del minore[59]. Al pari di quanto accade all'interno degli istituti penitenziari, anche negli ICAM si registrano situazioni in cui le donne recluse, a causa delle proprie condizioni di marginalità sociale, non riescono ad accedere alle misure alternative, in particolare all'esito della sostanziale inattuazione, come si vedrà poco oltre, delle case-famiglia protette. Anche all'interno di uno degli ICAM, non a caso, si è registrato nell'anno 2023 un tentativo di suicidio[60]. Come accennato, inoltre, la dislocazione territoriale degli ICAM rischia di intaccare il principio di territorialità dell'esecuzione penale, nonché di porta-

57 Cfr. l'articolo di L. Giangualano, *Madri detenute e bambini in carcere, qual è la situazione in Italia?* in IlSole24Ore, 18 luglio 2024. L'Autrice racconta di un bambino di 2 anni, che da dieci mesi viveva recluso con la madre nel carcere di Rebibbia, senza altri bambini con cui giocare e interagire, e mostrava gravi segni di ritardo nello sviluppo: capacità verbale assai limitata (diceva solo "apri", "chiudi" e poco altro), non correva, era sovrappeso, portava ancora il pannolino.

58 F. Bonassi-M. Colacurci, *op. cit.*, 304.

59 P. Siani, *Case famiglie protette per i bambini detenuti in carcere con le madri*, in *Ricerca&Pratica* 35 (2019) 217-218.

60 ANSA, *Detenuta tenta suicidio bevendo candeggina, è fuori pericolo*, 25 agosto 2023, in *https://www.ansa.it/campania/notizie/2023/08/24/tenta-suicidio-bevendo-candeggina-e-fuori-pericolo_9474f926-5e78- 40eb-9a75-f397d2852e9b.html*.

re molte donne a optare per gli istituti tradizionali, rinunciando alla convivenza con la prole, per poter essere più prossime ai propri cari[61].

Tali criticità risultano ulteriormente acuite dalle recenti innovazioni introdotte con d.l. n. 48/2025, il quale, come si è visto, ha ulteriormente ampliato il novero di ipotesi in cui la detenzione in ICAM è non solo possibile, ma financo obbligata. Andando, in tal modo, a gravare eccessivamente su un sistema che, pur essendo stato normativizzato quasi quindici anni fa, presenta ancora connotazioni e dimensioni sperimentali (in tutta Italia, infatti, i posti disponibili negli ICAM sono 60[62]). Il legislatore non ha previsto, accanto alla modifica degli artt. 146 e 147 c.p., l'implementazione degli ICAM, né ha stanziato fondi all'uopo destinati o tantomeno adottato delle linee guida o degli *standard* nazionali[63].

La L. n. 62/2011 ha anche istituito, come accennato, le case-famiglia protette: il legislatore demandava a un successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la determinazione delle «caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette» d'intesa con la Conferenza Stato-città e le autonomie locali[64]. Si prevedeva, inoltre, che il Ministro della Giustizia, *senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*, potesse stipulare convenzioni con gli enti locali volte a individuare le strutture da adibire alla funzione di case-famiglia protette. Come si evince dalle informazioni divul-

61 F. Bonassi-M. Colacurci, *op. cit.*, 304.

62 Fonte: Antigone, 2023.

63 Nemmeno il recente "Piano carceri", presentato il 22 luglio 2025 dal Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria Marco Doglio, prevede nulla in tema di implementazione degli ICAM. Come si è visto, tali istituti non versano attualmente in condizione di sovraffollamento, ma è verosimile ritenere che le recenti innovazioni normative metteranno a dura prova la tenuta del sistema: sarebbe stato forse auspicabile, alla luce di ciò, avviare anche un piano per l'implementazione della rete ICAM, in particolare al fine di una migliore distribuzione territoriale degli stessi istituti.

64 Con Decreto dell'8 marzo 2013, il Ministero della Giustizia ha quindi delineato i requisiti di tali strutture residenziali, specificando, in primo luogo, che l'accesso alle stesse è riservato ai soggetti per i quali non vengano ravvisate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, o nei confronti dei quali, in caso di concessione di misure alternative, non sussista uno specifico e significativo pericolo di fuga o di commissione di ulteriori gravi reati, e risulti constatata l'impossibilità di esecuzione della misura presso l'abitazione privata o altro luogo di dimora. Il D.M. dispone che le case-famiglia protette:

- siano collocate in località che consentano l'accesso ai servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri, nonché a una rete integrata a sostegno del minore e dei genitori;
- abbiano caratteristiche tali da consentire agli ospiti una vita quotidiana ispirata a modelli familiari, tenuto conto del prevalente interesse del minore;
- ospitino non oltre sei nuclei di genitori con relativa prole;
- impieghino operatori professionali e spazi interni tali da facilitare il conseguimento delle finalità di legge;
- abbiano stanze per il pernottamento e servizi igienici adeguatamente riservati e differenziati;
- abbiano servizi comuni per il funzionamento della struttura (cucina etc. ...);
- siano dotati di spazi da destinare al gioco per i bambini, possibilmente anche all'aperto;
- siano dotati di spazi sufficientemente ampi per consentire gli incontri personali, quali: i colloqui con gli operatori, i rappresentanti del territorio e del privato sociale, nonché gli incontri e i contatti con i figli e i familiari al fine di favorire il ripristino dei legami affettivi.

gate sul sito *web* del Ministero della Giustizia, tali norme sono rimaste quasi del tutto sostanzialmente inattuate[65]: tale circostanza ha portato, spesso, a ricorrere alla reclusione in ICAM anche in casi non caratterizzati da pericolosità sociale, bensì connotati da elevati tassi di marginalità.

Sebbene la L. n. 62/2011 abbia operato qualche significativo passo in avanti, la tutela dell'interesse superiore del minore e del diritto alla genitorialità per le persone private della libertà risulta ancora ben lontana da una piena realizzazione. E invero, la custodia cautelare in carcere è ancora applicabile alle madri di prole di età non superiore ad anni sei, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Allo stesso modo, la reclusione in istituto penitenziario è possibile per la madre di prole di età inferiore ai 10 anni nei cui confronti non si possa applicare la detenzione domiciliare ordinaria o speciale, né eseguire la condanna in ICAM.

Per un corretto inquadramento della problematica, dunque, è imprescindibile ampliare il novero di soluzioni percorribili al di là dell'ambito penal-detentivo, prendendo atto, *in primis*, che il ricorso agli ICAM in luogo delle (più favorevoli) misure alternative è sovente determinato dalle condizioni materiali di povertà (assenza di una dimora, di una rete familiare e sociale, nonché di servizi e spazi adeguati cui rivolgersi sul proprio territorio...). Lungi dal costituire la *panacea di tutti i mali*, gli ICAM dovrebbero essere adoperati solo in via temporanea e residuale: in altri termini, la loro esistenza non può esimere le istituzioni dal dovere di apprestare modalità sanzionatorie non totalmente custodiali, dinanzi all'esigenza di evitare che lo sviluppo del minore sia segnato, ineluttabilmente, dall'assenza di libertà o dall'assenza del proprio genitore.

65 Inizialmente, l'esclusione di qualsiasi onere a carico della finanza pubblica per l'istituzione e il funzionamento delle case-famiglia protette, per l'accoglienza sul territorio di madri provenienti dalla detenzione con figli minori conviventi, aveva reso problematica la concreta realizzazione di tali strutture. Nel tempo, l'Amministrazione penitenziaria ha stipulato due convenzioni relative all'attivazione di case-famiglia: la "Casa di Leda" a Roma, nata dalla collaborazione tra l'Amministrazione penitenziaria, il Comune di Roma e la Fondazione Poste Insieme - partnership ora sostituita dalla Regione Lazio, e una seconda struttura con sede in Milano, nata dalla collaborazione tra il Provveditorato regionale della Lombardia e l'Associazione "Ciao". Entrambe le strutture hanno la capacità ricettiva di 6 adulti e 8 minori. Con la legge di bilancio 2020, art. 1, commi 322 e 323, per la prima volta è stata incentivata la rete delle case-famiglia e di altre strutture residenziali territoriali, finanziando il sistema dell'accoglienza con un fondo di 1,5 milioni di euro per tre anni, da ripartire tra le Regioni, al fine di promuovere l'esperienza delle strutture di accoglienza esterne, ritenute più idonee alla corretta socializzazione dei minori rispetto agli Istituti a custodia attenuata (ICAM). Con il d.m. 15 settembre 2021 sono stati inoltre stabiliti i criteri di ripartizione di tali finanziamenti tra le Regioni, perseguendo l'obiettivo di realizzare una rete di accoglienza diffusa sul territorio nazionale, fondata su case-famiglia protette e altre tipologie di strutture residenziali accreditate. Per il primo anno, le risorse stanziate per il Fondo triennale sono state assegnate sulla base di uno schema previsto dal decreto ministeriale, e, per i successivi due anni, sulla base delle azioni realizzate dalle Regioni nell'anno precedente. Attualmente, le case-famiglia protette esistenti e riconosciute sono due (Roma e Milano, come sopra descritte).

4. L'INFANZIA "DIETRO LE SBARRE": QUALI CONSEGUENZE PER IL BAMBINO?

È indiscutibile che ogni bambino, per crescere, abbia necessità di abitare in un contesto familiare e che, auspicabilmente, debba trattarsi della famiglia d'origine. In talune situazioni, tuttavia, l'incapacità del nucleo familiare d'origine di accudire l'infante nelle fasi di crescita può dar luogo alla necessità di inserire il minore nel circuito adottivo, oppure, quando l'incapacità genitoriale è temporanea o parziale, in famiglie affidatarie o comunità per minori. Tali circostanze sono normativamente riconosciute, dalla Convenzione sui Diritti del fanciullo del 1989, quali situazioni di «protezione sostitutiva»[66].

Ebbene, si parla di limitazione genitoriale anche quando la madre o il padre, pur in astratto sufficientemente capaci di accudire il bambino, si trovano concretamente impossibilitati a fronteggiare i propri doveri genitoriali, in quanto privati della libertà personale. Nella maggior parte dei casi, si tratta di una incapacità genitoriale *transitoria*, che pure impone di adoperarsi per garantire al meglio il mantenimento dei legami genitore-figlio: è infatti pacifico che l'interruzione delle relazioni primarie, in qualsiasi momento dello sviluppo dell'individuo, dispieghi numerosi effetti negativi. Può capitare, tuttavia, che determinate connotazioni della situazione concreta impongano, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, di separare il figlio dai propri genitori[67]: il che accade, in breve, quando è certo che la prosecuzione del legame parentale nuoccia al minore più dell'interruzione dello stesso. Si tratta di situazioni residuali, ed è quindi fondamentale non incorrere nell'equivoco di ritenere che un genitore detenuto sia necessariamente un *cattivo genitore*: tale presunzione semplifica oltremodo l'esperienza del reato, la cui commissione, lungi dal consentire una agevole scissione tra buoni e cattivi, spesso è invece sintomo di diseguaglianze sociali, marginalità, fragilità e istanze di aiuto rimaste inascoltate[68]. Specialmente con riguardo alla criminalità femminile,

66 Cfr. art. 20 della Convenzione.

67 Cfr., sul punto, M.C. Calle, *op. cit.*, 126: l'Autrice afferma, in particolare, che le prime osservazioni relative agli effetti della separazione dei figli dai genitori risalgono alla Seconda guerra mondiale, quando furono istituiti gli asili-nido di guerra per proteggere i bambini dagli incessanti bombardamenti sopra la città di Londra. In particolare, Anna Freud e Dorothy Burlingham misero in evidenza l'insostituibile funzione, nello sviluppo del bambino, del rapporto con l'ambiente familiare, i danni a medio e lungo termine derivanti dalla separazione dai genitori, così come i possibili rimedi agli effetti negativi del distacco e allontanamento dalla famiglia. In particolare, dal susseguirsi delle ricerche allora iniziate, appare oggi incontestabile che la presenza della madre sia necessaria nei primi anni d'infanzia.

68 Sul tema si veda, *ex multis*, L. Eusebi, *Prevenzione e garanzie: promesse mancate del diritto penale o paradigmi di una riforma penale «umanizzatrice?»*, in *Criminalia* XI (2016) 285-301.

non è raro che le madri si trovino a dover delinquere proprio al fine di garantire un dignitoso sostentamento economico alla propria famiglia[69].

Nonostante la relazione parentale – e, in particolare, il legame madre-figlio – rivesta un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'individuo, la sola presenza materna non risulta sufficiente a garantire l'appropriatezza dell'ambiente di crescita: nel processo di evoluzione del soggetto, la presenza della madre è tanto importante quanto la sua assenza, al fine di attivare i processi che porteranno il bambino a sviluppare le proprie capacità relazionali e strategie di *coping*. L'assenza della madre, paradossalmente, è condizione necessaria per la nascita della creatività: esponendo l'individuo a fronteggiare il mondo esterno in autonomia, l'assenza materna si pone quale inizio dell'indispensabile processo di simbolizzazione e, pertanto, di umanizzazione del soggetto. Al contempo, è necessario non identificare la donna unicamente nel suo ruolo di madre, mantenendo invece la netta discontinuità tra le sue due (o più) identità (donna, madre, moglie, figlia, etc.), affinché la stessa possa sperimentare pienamente la sua soggettività[70].

Da quanto precede emerge la necessità, nello studio delle strategie sanzionatorie applicabili alla detenuta madre, di evitare che l'esperienza della reclusione si traduca in una infruttuosa e sterile simbiosi madre-figlio, nociva tanto per la genitrice, quanto per l'infante: siffatta modalità detentiva pregiudicherebbe, per la madre, le possibilità di assumere una propria autonoma soggettività (peraltro necessaria ai fini del percorso rieducativo e della revisione critica del proprio agire criminoso) e, per il minore, l'acquisizione delle competenze di *coping* e dell'autonomia di esplorazione e conoscenza dell'ambiente estraneo.

Eppure, lo stesso approccio normativo al tema della detenzione femminile appare, fin dagli albori, viziato da tale approccio riduzionistico: già la legge sull'ordinamento penitenziario dedicava alla detenzione femminile unicamente l'allora art. 11, co. 9 (oggi la medesima disposizione, riguardante la possibilità, per le detenute madri, di tenere con sé i figli fino al terzo anno di età, è contenuta all'art. 14, co. 7 ord. penit.)[71]. La norma, assimilando la donna reclusa unicamente al proprio ruolo di madre, dispone la realizzazione delle sezioni-nido all'interno degli istituti penitenziari. Tale intervento normativo ha costituito, da un lato, il primo riconoscimento di specificità della detenzione femminile, ma, dall'altro, ha prodotto un'ulteriore segregazione della donna detenuta, poi-

69 Cfr. F. Bonassi-M. Colacurci, *op. cit*., 301-302.

70 M.C. Calle, *op. cit.,* 127.

71 Cfr., sul punto, F. Rossi, *Figli minori e madri detenute. Alla ricerca del* best interest of the child, in *Salute e dignità umana in carcere. Orientamenti bioetici, 2023, 178.*

ché implica la realizzazione di un contesto esclusivamente femminile all'interno degli istituti penitenziari, senza prevedere alcun contatto con il mondo esterno.

Ad ogni modo, l'esperienza della reclusione infantile è da scongiurare in ogni sua forma, atteso che, dai pochi studi di settore consultabili[72], è possibile individuare un drammatico *leitmotiv* tra le conseguenze pregiudizievoli che l'esperienza detentiva dispiega sul minore: la stessa impatta sull'area linguistica (capacità verbale), su quella sociale (capacità di interazione), ma anche sulle competenze costruttive (ovvero la capacità di un individuo di costruire attivamente la propria conoscenza e comprensione della realtà, piuttosto che riceverla passivamente), e, in parte, su quelle posturali[73] (numerosi studi dimostrano che la postura e, più in generale, il linguaggio del corpo riflettono la tipologia di attaccamento al *caregiver*[74]).

Del resto, è ben noto anche agli *outsiders* della psicologia infantile quanto i primi anni di vita siano fondamentali per la crescita e lo sviluppo in salute del minore, e quanto sia necessario, per il bambino, avere accesso al maggior numero possibile di stimoli – cosa evidentemente non possibile all'interno del contesto intramurario. I primi tre anni di vita, in particolare, sono decisivi nel gettare le basi della futura crescita. Le scienze psicologiche hanno infatti dimostrato che lo sviluppo del cervello dipende dalla complessa interazione tra geni e ambiente: nei primi anni di vita, pertanto, forti stress, come quelli derivanti da povertà estrema, abusi, violenze, abbandono o grave depressione materna, possono essere estremamente dannosi e intaccare lo sviluppo cerebrale in maniera irreversibile[75].

A ciò si aggiunge la circostanza che, ove non sia possibile accedere alle misure alternative o alla detenzione in ICAM, dopo i tre anni di età l'ordinamento penitenziario non consente la permanenza del bambino nell'istituto penitenziario. La separazione del nucleo madre-bambino può, in tali casi, provocare un "trauma nel trauma", una brusca cesura dell'ininterrotta presenza materna,

72 Si consigliano, in materia: P. Prakash-P. Khurana-M. Gupta-J.S. Madabushi, *Behind Prison Walls: Critical Overview of the Mental Health Trajectories of Children Living With Incarcerated Mothers*, in *Cureus*, 2024; M. Paynter-K. Jefferies-S. McKibbon-R.M. Misener-A. Iftene-G.T. Murphy, *Mother-Child Programs for Incarcerated Mothers and Children and Associated Health Outcomes: A Scoping Review*, in *Nurs Leadersh*, 2020; J.L. Zeman-D.H. Dallaire-J.B. Folk-T.M. Thrash, *Maternal Incarceration, Children's Psychological Adjustment, and the Mediating Role of Emotion Regulation*, in *Abnorm Child Psychology*, 2018; Z.T. McGee, *Developmental Outcomes among Children within the Context of Maternal Incarceration: Findings from a Study of Family Inequality*, in *Societies* 13 (2023) 250 ss.; J. Hagan-H. Foster, *Children of the American Prison Generation: Student and School Spillover Effects of Incarcerating Mothers*, in *Law & Society Review* 46 (2012) 37-69.

73 M.I. Sarti, *op. cit.,* 490.

74 F. Grella, *La nostra postura e i nostri gesti possono essere il risultato delle prime interazioni di attaccamento?*, in *www.stateofmind.it,* 14 giugno 2018.

75 P. Siani, *op. cit*., 218.

seguita in tal modo dalla sua improvvisa totale assenza: una «maternità a tempo»[76] che, aggiungendosi alla già critica esperienza detentiva, può compromettere irrimediabilmente lo sviluppo del bambino.

5. PROSPETTIVE DI RIFORMA: QUALE FUTURO POSSIAMO (DOBBIAMO) GARANTIRE?

Come si è cercato di evidenziare, il percorso normativo concernente la tutela della maternità in carcere ha attraversato diversi stadi evolutivi: a partire dall'art. 14, co. 7 ord. penit., la crescente consapevolezza di quanto l'ambiente carcerario possa nuocere allo sviluppo del bambino ha portato alla riforma del 2011. La recente modifica normativa intervenuta con d.l. n. 48/2025 costituisce un significativo arretramento in tale percorso evolutivo, poiché, come illustrato, amplia il novero di situazioni in cui l'infante può trovarsi a vivere nel contesto carcerario. Tale intervento risulta ancor più allarmante poiché adottato in esito a valutazioni populistiche, con l'approccio tipico del "diritto penale del nemico", e non in aderenza a una politica criminale razionale ed equilibrata, né tantomeno in risposta a comprovate esigenze securitarie.

Ebbene, alla luce di quanto precede, la tutela del minore coinvolto nella vicenda penalistica del genitore risulta oggi quanto mai stringente: creare le condizioni affinché il minore non sia privato delle figure genitoriali, fornirgli un ambiente idoneo alla crescita, e, al contempo, offrire una *chance* di risocializzazione alla madre detenuta costituiscono obiettivi rispondenti non solo al *best interest* del figlio, ma anche all'interesse (pur recessivo) della genitrice[77]. *Come fare, dunque?*

Occorre, innanzitutto, adottare una prospettiva «binoculare»[78], e cioè abbandonare la concezione dicotomica in forza della quale le vie percorribili sarebbero unicamente due: (i) separare il bambino dalla madre, oppure (ii) inserire il minore nel circuito custodiale (anche "attenuato"). Gli interessi del minore, e in particolare dell'infante – lo si ribadisce – non ammettono compromessi: come riconosciuto anche dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità[79], il *best interest of the child è da ritenersi preminente anche rispetto alle esigenze di sicu-*

76 M.C. Calle, *op. cit.,* 129.

77 F. Rossi, *op. cit.*, 184.

78 Termine coniato da W. Bion, *Esperienze nei gruppi*, Roma 2009. In merito, M.C. Calle, *op. cit.*, 127-128, scrive: «La visione binoculare o stereoscopica è quella che ci consente di percepire la profondità e la distanza tra due vertici che convergono verso la stessa immagine ossia la tridimensionalità; in termini psicoanalitici è lo sguardo che porta a osservare e pensare contemporaneamente da un vertice di gruppo (il gruppo/l'ambito familiare/la società) e nello stesso tempo da un vertice individuale (il soggetto/la madre/il bambino)».

79 Cfr. Corte cost. 3 febbraio 2022, n. 30 e Cass. Pen., Sez. I, 4 giugno 2020, n. 16945.

rezza sottese all'esecuzione penale. Risulterebbe, dunque, quantomai controproducente continuare a "forzare" il sistema custodiale al fine di renderlo confacente alle esigenze del minore: bisogna prendere atto che «nessun carcere è [e sarà mai] possibile per i bambini»[80].

È necessario quindi predisporre una "gerarchia" di soluzioni percorribili, il cui ordine di impiego, tuttavia, dovrebbe rispondere alla minore o maggiore pericolosità sociale del genitore e non, invece, essere correlato alle condizioni di marginalità sociale in cui versa il nucleo familiare. In altri termini: è da scongiurare l'evenienza, assai frequente anche nel circuito penitenziario ordinario, che si ricorra allo strumento detentivo maggiormente afflittivo, pur in assenza di indici di pericolosità sociale, unicamente perché l'interessato non dispone dei mezzi per accedere alle misure alternative (un idoneo domicilio, un impiego, una rete di supporto...). Brevius: la marginalità non deve più essere considerata un indice di pericolosità sociale. Al contrario, nei confronti di chi versi in condizioni di maggiore fragilità, è massima l'esigenza che le istituzioni si impegnino, in aderenza al principio solidaristico consacrato nell'art. 2 Cost., onde rimuoverle, soprattutto ove sia stato acclarato che in quella stessa fragilità risiede la motivazione principale dell'agire criminoso.

A tal fine occorre, in primo luogo, rimuovere dal novero delle opzioni ordinamentali le sezioni-nido collocate negli istituti penitenziari: si tratta, evidentemente, di strutture del tutto inadeguate a garantire al minore gli stimoli necessari per una crescita in salute[81], rischiando inoltre di innescare un pericoloso rapporto simbiotico tra madre e figlio, sui cui effetti negativi s'è detto al precedente paragrafo. In questa prospettiva, sarebbe auspicabile sancire normativamente il principio per cui mai, in nessun caso, un infante può fare ingresso in carcere[82].

L'ICAM, pur essendo una struttura certamente più adeguata alle esigenze del minore rispetto agli istituti penitenziari, conserva comunque una natura detentiva, la quale coinvolge sovente anche il minore, traducendosi, in esito alla carenza di personale (anche volontario) incaricato, nell'impossibilità di uscire dall'istituto: dovrebbe, dunque, applicarsi esclusivamente nei casi di maggiore pericolosità sociale del genitore[83]. Al fine di rendere tali istituti conformi alle

80 Così M.I. Sarti, *op. cit.*, 491.

81 Cfr. anche L.S. Goshin, *Behavior Problems and Competence in Preschoolers Who Spent Their First One to Eighteen Months in a Prison Nursery Program*, Columbia 2010: l'Autrice ha rilevato che il 30% dei minori che hanno convissuto in carcere con le proprie madri e il 42% dei minori che sono stati separati dalle proprie madri hanno avuto (almeno) un'area problematica nell'analisi del loro sviluppo clinico.

82 Così anche R. Siani, *op. cit.*, 218.

83 Così R. Siani, *op. cit.*, 128, e M.C. Calle, *op. cit.,* 132.

esigenze del minore, è comunque opportuno porre rimedio alle criticità sopra evidenziate e, dunque, implementare il personale che vi lavora – in particolare le figure specializzate quali puericultori, pedagogisti, pediatri, etc. – e migliorare l'offerta di eventi e iniziative per i minori, nonché meglio articolare la disposizione di tali strutture sul territorio nazionale.

Analogamente, anche il sistema delle case-famiglia protette dovrebbe essere implementato: attualmente, infatti, se ne contano solo due su tutto il territorio italiano. A tal fine, si dovrebbe introdurre l'obbligo (e non più una mera facoltà) per l'amministrazione di stipulare convenzioni con gli enti locali per l'individuazione dei luoghi da destinare a case-famiglia protette[84]. Tali strutture dovrebbero divenire il luogo elettivo per l'esecuzione della custodia cautelare nei confronti di donne (o uomini, in casi residuali) con figli piccoli, nonché per l'esecuzione della pena, ove non sia possibile applicare la detenzione domiciliare.

Salvo comprovate esigenze che depongano in senso contrario, la detenzione domiciliare dovrebbe costituire la principale modalità esecutiva della condanna, ove la situazione del genitore condannato lo consenta (e quindi sia disponibile un idoneo domicilio). La detenzione domiciliare dovrebbe essere in tali casi modulata in aderenza alle esigenze del minore, con la possibilità di consentire al genitore di uscire dal domicilio per accompagnare il figlio a scuola, alle visite mediche, alle attività nel tempo libero, etc. ed evitare, in tal modo, che la vicenda penale del proprio genitore abbia un impatto (ancor più) destabilizzante sulla vita del minore.

Sarebbe poi auspicabile avviare "dal basso"[85] la sperimentazione di progetti di *housing* sociale volti ad accogliere, in strutture idonee, quei nuclei familiari a cui è preclusa la detenzione domiciliare in ragione della carenza di un domicilio: ciò al fine di evitare la concretizzazione del rischio di un ulteriore isolamento, vista l'esiguità del fenomeno che, come si è detto, non desta particolare attenzione per le istituzioni e l'opinione pubblica. In particolare, tali strutture dovrebbero consentire una quotidianità condivisa all'interno di piccole comunità familiari, costituite da famiglie affidatarie adeguatamente formate per l'accoglienza di nuclei familiari fragili. In tale ambiente familiare esteso, il minore potrebbe crescere affidandosi alla presenza di altri adulti, oltre alla madre, evitando così l'innescarsi di un rapporto simbiotico e prevenendo l'eventuale separazione, che, in tal modo, non pregiudicherebbe la continuità dello sviluppo dell'individuo[86].

84 Così R. Siani, *op. cit.*, 217, che suggerisce, come possibili risorse da destinare a tal fine, la Cassa delle Ammende e i beni confiscati alle mafie.

85 A tal fine, sarebbe utile consultare le organizzazioni di settore, tra cui spicca senz'altro la *Children of Prisoners Europe* (COPE).

86 M.C. Calle, *op. cit*., 132-133.

Gli interventi sopra descritti afferiscono all'implementazione delle strutture "sulla carta" già esistenti e alla creazione di nuovi progetti integrati tra amministrazione penitenziaria e terzo settore/enti locali. Tuttavia, per un definitivo ripensamento del sistema, tali interventi devono necessariamente accompagnarsi alla riforma dell'impianto normativo concernente l'esecuzione della pena e delle misure cautelari nei confronti delle madri (e, residualmente, dei padri).

In primo luogo, si deve intervenire sull'esecuzione delle misure cautelari e delle pene definitive, disponendo che l'esistenza di figli minori al seguito sia obbligatoriamente accertata *prima* di avviare l'esecuzione della misura cautelare o della pena, e ciò al fine di evitare l'ingresso di minori in carcere anche se solo per poche ore[87]. Occorrerà, inoltre, armonizzare il quadro normativo in materia di misure cautelari con quello concernente l'esecuzione della condanna: attualmente, i limiti d'età della prole entro i quali risulta possibile fare ricorso agli strumenti alternativi al carcere sono fissati, come s'è visto, a sei anni in sede cautelare e dieci anni in sede esecutiva. Con un'auspicabile riforma degli artt. 146 e 147 c.p., si dovrà ripristinare il differimento obbligatorio dell'esecuzione per le condannate madri, innalzando a tre anni la soglia di età dell'infante al di sotto della quale sussiste, per il genitore, incompatibilità assoluta con il regime detentivo, e prevedere invece il differimento facoltativo nel caso di minori di età compresa tra tre e sei anni[88]. Anche sui limiti d'età occorrerebbe operare un aggiustamento: le soglie individuate dal legislatore non corrispondono necessariamente al raggiungimento della capacità di autogestione del minore, né alla tutela del suo *best interest*. Pur tenendo ferme tali soglie d'età, sarebbe forse opportuno prevedere che, caso per caso, esperti di psicologia e sviluppo infantile stabiliscano se il minore che abbia raggiunto i sei o i dieci anni di vita possa separarsi dal proprio genitore.

87 Non è raro, infatti, che l'autorità procedente sia informata della presenza di bambini solo dopo l'esecuzione della misura, con la conseguenza di ritardare l'applicazione delle normative speciali a tutela dei minori e dar luogo comunque all'accesso in carcere, sia pur per poco tempo, di donne con figli piccoli.

88 Queste e altre proposte meritevoli di attenzione erano invero state cristallizzate nel disegno di legge n. 2298 presentato alla Camera l'11 dicembre 2019 dai deputati Siani e altri, arenatosi in discussione al Senato a seguito della caduta del Governo Draghi. Il disegno fu ripresentato dalla deputata Serracchiani (proposta di legge n. 103 del 13 ottobre 2022), ma venne fin da subito reso oggetto di emendamenti da parte delle forze politiche di maggioranza, volti a snaturarne l'obiettivo primario e inasprire il regime di tutela previsto per le detenute madri e i loro figli, fintanto da portare i firmatari del disegno a ritirarlo. Come si è visto, si è poi comunque avuto modo di acuire il predetto regime di tutela con il recente intervento del d.l. n. 48/2025.